



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI
COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA**

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Principi e criteri.....	3
Art. 3 - Requisiti tecnici.....	3
Art. 4 - Convocazione.....	4
Art. 5 - Partecipazione alle sedute.....	4
Art. 6 - Accertamento del numero legale	5
Art. 7 - Svolgimento delle sedute	5
Art. 8 - Sedute in forma mista	6
Art. 9 - Regolazione degli interventi	6
Art. 10 - Votazioni.....	7
Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto.....	7
Art. 12 - Verbali.....	7
Art. 13 - Sedute della Giunta e delle commissioni	8
Art. 14 - Protezione dei dati personali.....	8
Art. 15 - Norme finali.....	8

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audio conferenza da remoto, su decisione del Sindaco.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e delle riunioni della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a. pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming su appositi canali telematici del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato conformemente a quanto prescritto dal vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari", le riunioni della Giunta comunale, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle video riprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b. trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
 - c. tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle deliberazioni approvate e la conservazione nel tempo dei relativi verbali nelle forme previste dalla legge.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b. la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

- c. la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d. la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f. la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g. la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
 - h. la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i. la tracciabilità mediante verbalizzazione delle deliberazioni e conservazione nei modi previsti dalla legge.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 - Convocazione

1. Il Sindaco convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni Consigliere comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può seguire una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e dell'eventuale seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di funzionari del Comune e/o di particolari figure estranee all'Ente, questi sono informati per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'essi in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono stati invitati.
5. All'avviso di convocazione segue, per ciascun argomento, l'inoltro a mezzo e-mail della relativa documentazione.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché siano rispettate le prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale si intendono valide anche se tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, risultano collegati in videoconferenza.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco secondo le prescrizioni del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
3. Il Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a. problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente all'assemblea se

il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa, può disporre una sospensione dei lavori fino a 10 minuti per consentire l'effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

- b. il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta come previsto dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari. Il Sindaco può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato massimo di 30 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare, la trattazione di mozioni ed interrogazioni, si osservano le prescrizioni del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

Art. 8 - Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 - Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno il Sindaco invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate e previste dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, previa ammissione del Sindaco, sono tenuti ad attivare la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Sindaco, o suo incaricato, deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a. per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b. eventualmente avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Sindaco, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso da ciascun componente che partecipa alla seduta in videoconferenza;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

Art. 12 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta consiliare sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; potrà essere accessibile a chiunque, in quanto pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 13 - Sedute della Giunta e delle commissioni

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Per le Commissioni consiliari, il Sindaco, o suo delegato Presidente, può decidere se dare pubblicità alle riunioni. In tal caso le stesse sono pubblicizzate con le modalità previste per il Consiglio comunale e si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 14 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale ed il segretario comunale.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.